



Aggiornamento PERSONALE

Circolare 16 dicembre 2016

Vincoli sul trattamento economico accessorio e conferma voci “escluse”

Con la recente [deliberazione n. 34/2016](#), la [Sezione Autonomie della Corte dei Conti](#), esprimendosi sulla questione di massima inerente la possibilità di escludere le economie derivanti dai piani di razionalizzazione di cui all'art. 16, comma 4, del [D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011](#), dai vincoli sul trattamento economico accessorio introdotti dall'art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#), ha enunciato il seguente principio di diritto: “Le economie derivanti dall'attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono escluse dal tetto di spesa previsto dall'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 qualora conseguano a specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”.

Interessanti sono le motivazioni addotte dalla Corte in tale pronuncia, attraverso le quali, osservando che la struttura del nuovo citato vincolo di spesa di cui all'art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#) ricalca fedelmente l'art. 9, comma 2-bis, del [D.L. n. 78/2010](#), fatto salvo il diverso riferimento temporale, **vengono espressamente confermati, in linea generale, le modalità attuative, nonché gli orientamenti giurisprudenziali precedentemente espressi, con riferimento al previgente vincolo di cui all'art. 9, comma 2-bis, del D. L. n. 78/2010 e s.m.i.** (cfr. [circolare Personale 22 gennaio 2016](#)).

Nel dettaglio, in termini sostanziali, vengono richiamati i seguenti aspetti innovativi:

- 1) le due condizioni per l'applicazione dei vincoli sul salario accessorio, ovvero, l'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma in materia di personale della Pubblica amministrazione di cui alla [L. n. 124/2015](#) e la sopravvenienza di particolari esigenze di finanza pubblica;
- 2) l'inserimento dell'inciso “tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;
- 3) l'assenza di una analoga previsione diretta a consolidare nel tempo le riduzioni operate al trattamento accessorio per effetto della intervenuta riduzione del personale in servizio

(previsione contenuta nel periodo finale del comma 2-bis del [D.L. n. 78 del 2010](#), come introdotta dall'art. 1, comma 456, della [L. n. 147/2013](#) in merito alla "decurtazione permanente" a decorrere dal 2015).

In ogni caso, fatti salvi i predetti tre elementi innovativi che caratterizzano il disposto di cui al comma 236, la Corte ritiene che il nuovo dettato normativo esprime comunque l'intenzione di prorogare l'operatività del precedente sistema vincolistico, in attesa della preannunciata riforma del settore.

In questa ottica, quindi, non possono che trovare conferma anche le connesse modalità attuative del predetto tetto di spesa, quali si sono andate consolidando nel tempo in virtù degli apporti giurisprudenziali intervenuti in materia.

Per quanto riguarda le voci "escluse" dai vincoli sul trattamento economico accessorio del personale, in assenza di un sostanziale mutamento del quadro ordinamentale all'interno del quale si collocano le due disposizioni normative in esame, la Corte ritiene che anche per i nuovi limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#) debbano trovare applicazione i principi espressi dalle [Sezioni Riunite con la deliberazione n. 51/2011](#) in riferimento all'art. 9, comma 2-bis, del [decreto-legge n. 78/2010](#); in tale sede la Corte aveva precisato come la regola generale voluta dal legislatore consistesse nel "porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico" e che, pertanto, le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo della norma fossero quelle "destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili".

Sulla base di tale interpretazione ed in assenza di disposizioni in senso correttivo o integrativo delle modalità applicative del precedente limite di spesa, sono quindi da "escludere" dal computo dei vincoli rispetto al 2015:

- gli incentivi per i progettisti interni di opere pubbliche (ex art. 92, commi 5 e 6, del [D.Lgs. n. 163/2006](#), ex art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del [D.Lgs. n. 163/2006](#));

- i compensi per il censimento Istat e quelli per l'avvocatura interna in caso di condanna della controparte alle spese di lite (art. 27 [CCNL 14/09/2000](#));

- le economie degli anni precedenti derivanti dalla parte stabile del fondo per le risorse decentrate (art. 17, comma 5, del [CCNL 1/4/1999](#); cfr. [circolare Personale 18 marzo 2016](#));

a cui potremmo aggiungere, come indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai conti del personale per le annualità dal 2011 al 2014:

- le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente (art. 15, comma 1, lett. m), [CCNL 1/4/1999](#));

- le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo, ovvero, Incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" esplicitati nella [circolare RGS n. 12/2011](#), ovvero incarichi da intendersi come commissionati e remunerati all'esterno dell'Amministrazione, ad es: le risorse trasferite all'Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, gli incrementi di fondo realizzati con risorse dell'Unione Europea, nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art. 43, comma 3, della [L. n. 449/1997](#).

Sempre sulla linea dell'indirizzo interpretativo di cui alla [deliberazione n. 51/2011](#), la Sezione delle Autonomie, con la successiva [deliberazione n. 2/2013](#), aveva chiarito che anche in caso di Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione delle spese fosse possibile eccedere il tetto di spesa previsto dal comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 purché le conseguenti economie di bilancio scaturiscano direttamente "da una ottimizzazione dei fattori produttivi implicante un più efficiente utilizzo del personale"; secondo il nuovo orientamento di cui alla recente deliberazione n. 34/2016, può dunque ritenersi confermato, anche con riferimento all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, il predetto indirizzo interpretativo.

➔ **Esclusione dai vincoli sul salario accessorio degli incentivi per le funzioni tecniche**

Come già evidenziato nella nostra precedente [circolare Personale 11 novembre 2016](#), non è ancora stato chiarito se i nuovi incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del [D.Lgs. n. 50/2016](#) possano ritenersi, alla stregua degli incentivi per la progettazione interna di cui al precedente codice D.Lgs. n. 163/2006, "esclusi" dall'ambito vincolistico di cui all'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015; abbiamo ritenuto pertanto opportuno, in questa fase, optare per l'ipotesi maggiormente cautelativa, includendo tali incentivi nel computo dell'ammontare complessivo delle risorse da sottoporre a limitazione.

Anche la [Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna, con la recente deliberazione n. 118/2016](#), esprimendosi al riguardo, ritiene che sarebbe utile la pronuncia di un orientamento generale al fine di stabilire se gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 possano, sempre sulla scorta delle citate interpretazioni fornite dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. 51/2011, essere esclusi dal tetto del salario accessorio di cui all'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 in quanto configurabili come risorse "*destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili*", ovvero, nel caso in cui "*le prestazioni potrebbero essere acquisite anche il ricorso a personale estraneo all'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi*".

Facendo riferimento alla nostra precedente [circolare Personale 2 dicembre 2016](#), cogliamo l'occasione per evidenziare anche gli altri punti espressi nella citata pronuncia della Corte dei conti dell'Emilia Romagna, in riferimento sempre agli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016:

- ➔ in conformità alla [deliberazione n. 333/2016 della Corte dei Conti della Lombardia](#), seppur con argomentazioni diverse, viene confermato che tale disposizione si applica anche per i servizi e le forniture;
- ➔ i medesimi incentivi non possono essere riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti alle attività di manutenzione, né ordinaria, né straordinaria.

➔ **Vigenza vincoli di cui all'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 25/11/2016**

Come noto, i vincoli sul trattamento economico accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, come espressamente previsto dallo stesso art. 1, comma 236, della [L. n. 208/2015](#), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi di cui all'art. 11 (riforma dirigenza pubblica) e 17 (riordino del pubblico impiego) della [L. n. 124/2015](#).

Con la [sentenza n. 251 del 25/11/2016, la Corte Costituzionale](#) ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali articoli, nella parte in cui prevedono che i decreti legislativi attuativi siano adottati previo parere della Conferenza Unificata, anziché previa intesa, sempre in sede di Conferenza Unificata.

Ci si è domandati, quindi, alla luce di tale sentenza ed in considerazione che il termine per l'adozione del decreto attuativo di cui all'art. 11 della L. n. 124/2016 sia ormai scaduto, se i vincoli di cui all'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 siano da ritenersi ancora efficaci o meno.

Noi riteniamo che tale disposizione sia da considerare, al momento, ancora in vigore per i seguenti motivi:

- ➔ i termini per l'adozione dei decreti attuativi di cui all'art. 17 della L. n. 124/2016 non sono ancora scaduti (18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega avvenuta il 28/08/2015);

➡ la sentenza della Corte Costituzionale non ha dichiarato l'illegittimità sui contenuti della legge delega, ma solamente su un aspetto procedurale connesso all'adozione dei relativi decreti attuativi; i medesimi, quindi, fatte salve le eventuali diverse scelte in merito da parte del nuovo Governo, potranno essere riproposti e/o rivisti pur seguendo un nuovo iter.

Riteniamo inoltre che la prudenza, in questo caso, sia d'obbligo e che ai fini della non applicazione dei vincoli di cui all'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 sia necessario, quantomeno, un intervento normativo di rettifica.

Ricordiamo che è disponibile la versione 2016 del mini-software + modulistica per la gestione del Fondo decentrato 2016.

Per visionare senza impegno la DEMO, potete cliccare qui: [vai alla DEMO](#)

Per ulteriori informazioni potete contattare l'agente di zona o scrivere a servizi@entionline.it, oppure telefonare allo 030/2531939.

Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga reinviata, potete richiederla a: redazione@entionline.it oppure via fax allo 02/87366244.

Ultime circolari Personale:

Circolare Personale 12 dicembre - Notiziario

Circolare Personale 9 dicembre - Limiti alla costituzione dei rapporti di lavoro part-time e all'aumento delle ore

Circolare Personale 5 dicembre - Notiziario

Circolare Personale 2 dicembre - Chiarimenti su costituzione del fondo incentivi per le funzioni tecniche

Circolare Personale 28 novembre - Notiziario

Circolare Personale 25 novembre - Il regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

Circolare Personale 21 novembre - Notiziario

Circolare Personale 18 novembre - Criteri e modalità di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche

Circolare Personale 14 novembre - Notiziario

Circolare Personale 11 novembre - I nuovi incentivi per le funzioni tecniche

Circolare Personale 7 novembre - Notiziario

Circolare Personale 4 novembre - Permessi retribuiti per particolari motivi personali e familiari

Circolare Personale 31 ottobre - Notiziario

Circolare Personale 28 ottobre - Permessi retribuiti per lutto

Circolare Personale 24 ottobre - Notiziario

Circolare Personale 21 ottobre - Modifica del fabbisogno di personale per l'anno 2016 e programmazione triennale per gli anni 2017-2018-2019

Circolare Personale 17 ottobre - Notiziario

Circolare Personale 14 ottobre - Nuove indicazioni della Funzione Pubblica sul ripristino delle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato

Circolare Personale 10 ottobre - Notiziario

Circolare Pers. 7 ottobre - Permessi mensili per assistenza disabili ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992

Circolare Personale 3 ottobre - Notiziario

Circolare Personale 30 settembre - Le ultime indicazioni Aran in materia di contrattazione decentrata, decorrenza progressioni orizzontali e integrazione fondo parte variabile

Circolare Personale 26 settembre - Notiziario

Circolare Personale 23 settembre - Le ordinarie procedure di reclutamento del personale

Circolare Personale 19 settembre - Notiziario

Circ. Pers. 16 settembre - I vincoli ordinari per assunzioni a tempo indeterminato personale non dirigente

Circolare Personale 12 settembre - Notiziario

Circ. Personale 9 settembre - Il ripristino delle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato

Circolare Personale 5 settembre - Notiziario

Circolare Personale 1 settembre - Blocco assunzioni dirigenti e incarichi dirigenziali

Circolare Personale 29 agosto - Notiziario

Circolare Personale 8 agosto - Notiziario

Circolare Personale 5 agosto - Conversione in legge del decreto enti locali: novità in materia di personale